

COMMISSIONE

Proposta di regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un certificato per cani e gatti che effettuano permanenze inferiori ad un anno negli Stati membri e che stabilisce misure comunitarie per la realizzazione di progetti pilota per il controllo e l'eradicazione della rabbia

COM(88) 836 def.

(Presentati dalla Commissione il 5 gennaio 1989)

(89/C 85/11)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che non è stato finora armonizzato il certificato che deve accompagnare cani e gatti nei soggiorni di breve durata effettuati in uno Stato membro, in provenienza da un altro, e che questa assenza di armonizzazione aumenta il rischio di diffusione della rabbia tra la fauna;

considerando che, in via preliminare alla realizzazione del mercato interno, occorre armonizzare detto certificato attribuendogli validità per un periodo superiore a tre anni, agevolando così la libera circolazione di cani e gatti e riducendo il rischio di diffusione della rabbia non soltanto tra cani e gatti, ma anche fra le altre specie animali utilizzati in agricoltura e consentendo quindi una più vasta scelta di destinazioni ai proprietari che li accompagnano;

considerando che non sarebbe opportuno esigere che taluni Stati membri abroghino le loro disposizioni in materia di quarantena nei confronti della rabbia, in questa fase, tenuto conto del fatto che essi sono esenti da tale malattia, che è invece ampiamente diffusa in taluni altri Stati membri;

considerando che occorrerà riesaminare le misure applicabili in questo settore, estendendole non soltanto alle brevi permanenze, ma anche al transito e al commercio di cani e gatti, in particolare alla luce dei provvedimenti necessari per la realizzazione del mercato interno;

considerando che il persistere della rabbia in alcune zone della Comunità crea ostacoli alla libertà di circolazione degli animali da compagnia, ed altre specie di animali,

data l'esistenza in alcuni Stati membri delle restrizioni insite nella quarantena; che è prematuro esigere la soppressione della quarantena, dato il rischio di diffusione della rabbia;

considerando che la rabbia è causa di gravi danni e di perturbazione della comunità rurale;

considerando che la presenza continuativa della rabbia incide sull'ambiente impedendo una più stretta convivenza dell'uomo e degli animali e costituisce inoltre un pericolo oneroso per la salute umana ed animale;

considerando che è quindi necessario incoraggiare l'attuazione di progetti pilota di grandi dimensioni, per controllare ed eradicare la rabbia; che a tal fine è necessario un aiuto finanziario comunitario;

considerando che è necessario fornire le strutture per l'elaborazione e l'esame dei risultati di tali progetti pilota, in particolare nelle zone transfrontaliere e che è necessario anche stabilire una procedura comunitaria di cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri per la realizzazione dei piani relativi ai progetti pilota; che è necessario inoltre assegnare un piccolo contributo alle organizzazioni nazionali dei cacciatori per il lavoro di preservazione e conservazione negli Stati membri in cui in cacciatori si sono prestati gratuitamente per la distribuzione di esche;

considerando che la Commissione intende presentare al Consiglio una relazione sui risultati raggiunti;

considerando che occorre prevedere, nel certificato, eventuali altri trattamenti, che potrebbero essere richiesti prima dell'entrata degli animali in determinati Stati membri, come quelli contro la echinoccosi;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPITOLO I

Articolo 1

I cani e i gatti che effettuano permanenze inferiori ad un anno in uno Stato membro diverso da quelli in cui è in vigore la quarantena debbono essere accompagnati da un

certificato conforme al modello che figura nell'allegato I compilato almeno nella lingua dello Stato membro di origine.

Articolo 2

Entro il 31 dicembre 1990, la Commissione presenterà al Consiglio proposte concernenti accordi definitivi per la realizzazione del mercato interno per quanto riguarda i cani e i gatti.

Il Consiglio deciderà su tali proposte anteriormente al 1° luglio 1991.

Articolo 3

Gli Stati membri consentono l'entrata nel loro territorio di cani e gatti accompagnati dal certificato il cui modello figura nell'allegato I, fatti salvi i requisiti supplementari che potrebbero essere imposti in taluni Stati membri relativamente alla quarantena per la rabbia.

CAPITOLO II

Articolo 4

È istituita una misura comunitaria per la realizzazione di progetti pilota di grandi dimensioni per l'eradicazione della rabbia negli animali selvatici della Comunità tramite vaccini per l'immunizzazione delle volpi per via orale.

CAPITOLO III

Norme tecniche relative all'attuazione dei progetti pilota per l'eradicazione della rabbia

Articolo 5

La rabbia è soggetta a denuncia obbligatoria per ogni specie.

Articolo 6

Ai fini del presente regolamento, gli Stati membri in cui sia presente la rabbia elaborano piani per attuare progetti pilota di grandi dimensioni per l'immunizzazione delle volpi per via orale.

Articolo 7

La superficie minima contemplata da un progetto pilota è di 6 000 km² o la superficie totale nazionale dello Stato sul cui territorio sia presente la rabbia. Viene data priorità ai piani che comportino una cooperazione transfrontaliera.

Articolo 8

1. I progetti pilota tengono conto dei confini naturali ed amministrativi, del grado di diffusione della rabbia e della situazione epidemiologica. I progetti pilota devono prevedere almeno due o, se possibile, tre campagne di vaccinazione, in ogni zona contemplata. Le campagne di vaccinazione può essere effettuate due volte all'anno, in primavera ed in autunno, oppure una volta all'anno, in primavera o in autunno. La vaccinazione può essere effettuata ogni anno nelle fasce di protezione, adiacenti ai confini, per evitare una reinfezione.

La scelta dei vaccini e delle esche da usare viene effettuata secondo la procedura di cui all'articolo 18.

2. Le esche devono essere distribuite in numero di circa 15 per km² o in numero inferiore, a seconda dell'altitudine. Esse devono essere distribuite uniformemente, proteggendo le mani con guanti, e devono essere lasciate in posizioni predeterminate, indicate su una carta a reticolo (scala 1 : 25 000). Devono inoltre essere invisibili all'uomo e agli animali e protette dalla luce solare diretta da una copertura di foglie o erba; si possono adottare altri metodi di distribuzione.

Articolo 9

Il piano deve contenere quanto segue:

- l'indicazione degli enti incaricati dell'organizzazione tecnica;
- la descrizione della zona contemplata;
- le disposizioni prese per informare le persone interessate, come i medici ed i veterinari, i vari ministeri, le associazioni di cacciatori, le scuole situate nella zona del progetto pilota, la polizia, i sindaci ecc.;
- le disposizioni per avviare verso un laboratorio centrale di diagnosi gli animali selvatici e domestici che si presumono affetti da rabbia;
- le disposizioni per sottoporre le volpi uccise durante la caccia, nel periodo successivo alla vaccinazione, ad un'analisi intesa ad accertare l'incorporazione di tetraciclina e la formazione di anticorpi;
- le disposizioni per catturare piccoli mammiferi della zona nel primo mese successivo alla vaccinazione, per effettuare un esame del virus della rabbia.

Articolo 10

È disponibile un contributo finanziario comunitario per le azioni di conservazione e tutela di piccole dimensioni, effettuate nelle zone del progetto pilota in cui i cacciatori hanno effettuato la distribuzione delle esche. I piani di cui all'articolo 6, elaborati per tali azioni, devono essere presentati alla Commissione dalla federazione delle associazioni di cacciatori della CEE.

Articolo 11

Dopo aver esaminato le azioni di conservazione o preservazione proposte e le eventuali modifiche, la Commissione approva le stesse secondo la procedura di cui all'articolo 18.

CAPITOLO IV

Disposizioni comuni e finanziarie*Articolo 12*

1. Entro sei mesi a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, ed in seguito ogni anno, gli Stati membri, prima di realizzarli, trasmettono alla Commissione i progetti pilota di cui all'articolo 6 e le informazioni di cui agli articoli 8 e 9 e all'allegato II. Gli Stati membri che non hanno ancora elaborato progetti pilota, invieranno ogni anno alla Commissione, prima di realizzare, i progetti pilota di cui all'articolo 6.

2. La Commissione esamina i progetti pilota trasmessi ai sensi del paragrafo 1, per decidere se, considerata la conformità al presente regolamento e considerati gli obiettivi di quest'ultimo, sussistano le condizioni per concedere un contributo finanziario comunitario. Entro quattro mesi dalla ricezione, la Commissione approva secondo la procedura dell'articolo 18 i progetti pilota dopo averli esaminati ed eventualmente modificati.

3. Saranno stabilite le modalità per il coordinamento dei progetti pilota dei vari Stati membri.

4. Alle date fissate dalla Commissione nella decisione di approvazione, di cui al paragrafo 2, gli Stati membri fanno entrare in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a realizzare i progetti pilota per il controllo e l'eradicazione della rabbia.

Articolo 13

1. Per le misure previste dal presente regolamento è concesso un aiuto finanziario comunitario.

2. Le spese sostenute dagli Stati membri in relazione alle misure adottate per realizzare i progetti pilota approvati a norma dell'articolo 18 possono fruire dell'aiuto comunitario entro i limiti fissati negli articoli 14 e 15.

Articolo 14

1. L'importo stimato dell'aiuto imputabile al bilancio della Comunità per il periodo di cui al paragrafo 2 sia di 9,3 milioni di ECU.

2. La presente misura si applica per tre anni.

Articolo 15

1. L'aiuto finanziario comunitario è disponibile per le seguenti operazioni:

- acquisto di vaccino antirabbico per via orale e dell'esca per inocularlo alle volpi;
- realizzazione di azioni di tutela e conservazione su scala limitata, effettuate in regioni in cui i cacciatori si sono prestati gratuitamente per la distribuzione delle esche.

2. La Comunità rimborsa agli Stati membri:

- 0,5 ECU per ogni vaccino con esca distribuito in una zona interessata da un progetto pilota, nel contesto delle misure di cui al presente regolamento e conformemente alle disposizioni tecniche speciali di cui al capitolo III;
- le spese sostenute per realizzare azioni di conservazione e preservazione di piccole dimensioni in zone interessate da progetti pilota, qualora i cacciatori si siano gratuitamente prestati per la distribuzione delle esche, per un massimo di 10 000 ECU all'anno per zona interessata da un progetto pilota e per un periodo massimo di tre anni.

3. Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio (1).

4. Le norme d'attuazione del presente articolo saranno adottate secondo la procedura di cui all'articolo 18.

Articolo 16

La Commissione effettua controlli regolari in loco, per verificare, sotto il profilo veterinario, se i piani vengono attuati.

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per agevolare tali controlli ed in particolare per garantire che gli esperti possano disporre, qualora lo richiedano, di tutte le informazioni e di tutta la documentazione necessaria per effettuare una valutazione sull'esecuzione dei progetti pilota.

Le norme d'attuazione del presente articolo, in particolare per quanto concerne la frequenza e il metodo da applicare nell'eseguire i controlli di cui al primo comma, le norme relative alla designazione di veterinari ufficiali e la procedura che essi devono seguire per redigere i rapporti, sono stabilite secondo la procedura dell'articolo 18.

Articolo 17

La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente, istituito con decisione del Consiglio del 15 ottobre 1968, in appresso denominato «il comitato».

(1) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

Articolo 18

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definitiva nel presente articolo, si applicano le disposizioni seguenti. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista nell'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

2. La Commissione adotta le misure previste se sono conformi al parere del comitato.

3. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato o in mancanza di tale parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle misure da adottare.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di 3 mesi dalla data in cui è stato adito, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 19

Una volta realizzati progetti pilota, la Commissione presenta una relazione generale al Consiglio sui risultati ottenuti, con un'eventuale proposta di ulteriore armonizzazione delle misure nazionali di prevenzione.

Articolo 20

Il presente regolamento entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

ALLEGATO I

Certificato sanitario e di vaccinazione contro la rabbia, relativo a cani e gatti che effettuano soggiorni di durata inferiore ad un anno negli Stati membri (*)

1. Validità: dal al (?)

2. Nome e indirizzo del proprietario

3. Descrizione

Cane/gatto

Razza

Maschio/femmina

Età

Colore

Tipo del mantello e segni particolari

N. del tatuaggio (ove esiste)

4. Certificazione sanitaria

Il sottoscritto dichiara di aver esaminato l'animale sopra descritto e certifica che esso non presenta sintomi di malattie contagiose ed era clinicamente sano il giorno dell'esame (*).

5. Vaccinazione contro la rabbia	2 ^a vaccinazione	3 ^a vaccinazione
Data della vaccinazione
Tipo di vaccino antirabbico utilizzato
Laboratorio di produzione
N. della partita
Data di scadenza

.....
Firma del veterinario

Nome e indirizzo
(in lettere maiuscole)

.....

.....

Data

(*) Il presente certificato non esonera dall'obbligo della quarantena in taluni Stati membri. I cani e i gatti continuano ad essere assoggettati ad un minimo di sei mesi di quarantena prima del loro ingresso in Irlanda e nel Regno Unito.

(*) La validità del presente certificato è la seguente: per cani e gatti di età inferiore a tre mesi, tre mesi; per cani e gatti di età superiore a tre mesi, dal trentesimo giorno fino al termine del dodicesimo mese successivo alla data della prima vaccinazione (2a inoculazione); in caso di nuova somministrazione del vaccino entro il periodo di validità, dodici mesi a decorrere dalla data della somministrazione del vaccino.

(*) I cani e i gatti debbono essere sottoposti ad un trattamento contro i cestodi entro i trenta giorni precedenti il loro ingresso in Grecia.

ALLEGATO II

Calendario indicativo per una campagna di vaccinazione antirabbica delle volpi per via orale

Giorni precedenti (—) e successivi (+)	Attività
Immediatamente	pianificazione generale responsabilità bilancio
Da — 100 a — 60	informazione delle autorità governative (sanità, agricoltura, caccia, foreste, polizia) attribuzione di compiti e funzioni allestimento di un deposito frigorifero per le esche notifica del centro produttore dei vaccini, della data di vaccinazione e del numero di esche e di vaccini necessari
Da — 60 a — 14	informazione dei cacciatori e dei guarda-caccia: attribuzione dei compiti informazione delle autorità locali
Da — 30 a — 10	trasporto delle esche al deposito frigorifero (— 20 °C)
— 7	informazione alle scuole
— 4	informazione dei mezzi di comunicazione
— 1	preparazione delle esche per la distribuzione e loro magazzinaggio a + 4 °C
0/00	assegnazione delle esche e delle carte ai gruppi di distribuzione distribuzione delle esche
+ 1	restituzione delle carte
+ 4, + 8, + 14	controllo dell'incorporazione delle esche, in speciali zone di controllo
Da + 1 a + 20	analisi virologica, sierologica e della tetraciclina valutazione delle informazioni inclusione dell'esperienza in progetti futuri

Nota: Nei progetti transfrontalieri le disposizioni di cui sopra devono essere concordate e coordinate dagli enti dei paesi interessati.